**ALLEGATO B**

**ELEMENTI COMUNI DELLE SCHEDE INTERVENTO – Estratto modifiche trasversali PSP con impatto sul CSR approvate con Emendamento 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modifica PSP** | | | | | | **Corrispondente modifica su CSR** |
| **CUI (Codice Univoco Identificativo)** | **Intervento** | **Regione/PA** | **Oggetto ed allocazione** | **Testo PSP (comprendente sia aggiunte che eliminazioni)** | **Motivazione e impatto su target/milestones** |
| **4a NOTIFICA  01-IT/TT** | Elementi comuni 4.1.2.4.6  E 4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale | ITALIA | 4.1.2.4.6  Tabella PLT  E  Sottosezione 5. interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali  tabella conversione capi bestiame in uba >Tabella “Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA” | |  |  | | --- | --- | |  | **INDICE DI CONVERSIONE IN UBA** | | Bovidi di oltre due anni di età | 1,0 | | Bovidi da sei mesi a due anni di età | 0,6 | | Bovidi di meno di sei mesi | 0,4 | | Equidi di oltre 6 mesi | 1,0 | | Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi | 0,15 | | Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg | 0,5 | | Altri suini | 0,3 | | Galline ovaiole | 0,014 | | Altro pollame | 0,03 | | Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età | 0,15 | | La modifica è necessaria per rendere coerente la tabella di conversione delle UBA riportata nella Sez. 5 della SRA30 con le tabelle riportate nei paragrafi 4.1.2.4.6 e 4.7.3, che sono state oggetto di Emendamento1.  *N.B. viene ripristinata la specifica, originariamente riportata nella Versione 1 del PSP approvata il 22* *dicembre 2022, relativa al coefficiente di conversione.* | Nel capitolo 5.2.8 del CSR la tabella di conversione viene così modificata:  **TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027**   |  |  | | --- | --- | | ****CATEGORIA DI ANIMALI**** | ****INDICE DI CONVERSIONE IN UBA**** | | **Bovidi di oltre due anni di età** | **1,0** | | **Bovidi da sei mesi a due anni di età** | **0,6** | | **Bovidi di meno di sei mesi** | **0,4** | | **Equidi di oltre 6 mesi** | **1,0** | | **Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi*~~(specifica condizionata all’approvazione di modifica al PSP)~~*** | **0,15** | | **Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg** | **0,5** | | **Altri suini** | **0,3** | | **Galline ovaiole** | **0,014** | | **Altro pollame** | **0,03** | | **Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età** | **0,15** | |
| **4a NOTIFICA  04-IT/A1** | SRA01 - ACA1 - produzione integrata | ITALIA  (si ringraziano le Regioni Umbria e Emilia-Romagna per la segnalazione ed il contributo fornito) | Sez. 6  Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi  Impegno **I01** | Avvicendamento colturale  ~~Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio. I disciplinari regionali riportano gli areali e le diverse condizioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, per cui è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.~~  Avvicendamento colturale   1. Per l’intera azienda o di unità di produzione omogenee per tipologie di colture, le aziende adottano un avvicendamento quinquennale che comprenda almeno tre colture principali e preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura; 2. Per singole colture devono essere rispettati solo i vincoli relativi al ristoppio e all'intervallo minimo di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell’intervallo;   In quelle situazioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento di cui al punto 1) risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura. | Modifica restrittiva in fase di avanzata discussione nell'OTS SQNPI per evitare eccessiva incoerenza con la norma BCAA7 in considerazione della rispondenza "ipso facto" della norma di successione colturale della produzione integrata rispetto a quella della BCAA7.  La modifica si rende necessaria per allineare la scheda d’intervento stante l’ aggiornamento all’interno delle “Linee guida nazionali di Produzione integrata” in fase di definizione. | Il testo della scheda intervento **SRA01** del CSR , alla **sezione 6 – Impegni** in corrispondenza dell’**avvicendamento colturale** viene così modificato:  Avvicendamento colturale  1) Per l’intera azienda o unità di produzione omogenee per tipologie di colture, le aziende adottano un avvicendamento quinquennale che comprenda almeno tre colture principali e preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura;  2) per singole colture devono essere rispettati solo i vincoli relativi al ristoppio e all’intervallo minimo di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell’intervallo.  In quelle situazioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento di cui al punti 1) risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura.  ***~~(condizionato all’approvazione di modifica al PSP)~~*** |
| **3° NOTIFICA** | SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche | TRASVERSALE | Sez 6  Criteri di ammissibilità | **Altri criteri di ammissibilità**  **C05** Esistenza dell’infrastruttura ecologica all’atto della presentazione della domanda di sostegno nell’ambito della SAT aziendale. Fanno eccezione le fasce erbacee (Infrastruttura ecologica 10.2.1). | Nel caso dell'infrastruttura 10.2.1, l'inerbimento potrebbe essere assente al momento della presentazione della domanda di sostegno anche in considerazione degli andamenti climatici e dell'impegno Io2.1 che prevede: "Durante il primo anno di impegno seminare una fascia erbacea laddove non presente o disomogenea; le Regioni/PPAA possono indicare nelle disposizioni di attuazione dell’intervento le specie erbacee, anche in miscuglio, da utilizzare per la semina. | **Sezione 6**  **SRA10 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi**  Per tutte le Azioni e Sottoazioni comprese nel presente intervento:  **CR05 -** Esistenza dell’infrastruttura ecologica nell’ambito della SAT (superficie agricola totale) aziendale all’atto della presentazione della domanda di sostegno.Fanno eccezione le fasce erbacee (Infrastruttura ecologica 10.2.1).  ***~~(specifica condizionata all’approvazione di modifica al PSP)~~*** |
| **4a NOTIFICA  11-IT/D8** | SRD08 **-** investimenti in infrastrutture con finalità ambientali | ITALIA  (si ringrazia la Regione Emilia - Romagna per la segnalazione ed il contributo fornito) | Sez 5  Criteri di ammissibilità – CR02 | **CR02** – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno~~.~~ tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni | Per uniformare il criterio all’analogo criterio previsto dalla scheda d’intervento SRD07. | Nella scheda intervento **SRD08** del CSR , alla **sezione 6 – Criteri di ammissibilità,** il testo del **CR02,** sia relativo all’**Azione 1 – Viabilità silvo-pastorale per l’accesso e la gestione degli alpeggi** sia all’**Azione 2 - Produzione di energia (attivata solo dai GAL)** viene così modificato**:**  **CR02** - Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno, tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.  ***~~(specifica condizionata all’approvazione di modifica al PSP)~~*** |
| Emend. 2 18/E2- CE/G3 | SRG03 | ITALIA | Criteri ammissibilità beneficiari | **CR01**: L'imprenditore agricolo, per poter essere il destinatario finale dell'intervento, deve partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o deve aver partecipato per la prima volta ai medesimi regimi nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.  **CR03**: Le associazioni di agricoltori devono raggruppare anche agricoltori che partecipano per la prima volta o hanno aderito per la prima volta nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità ammissibili; | Precisazione inserita a seguito delle osservazioni della Commissione europea del 2.05.2024 | Nella scheda intervento **SRG03** del CSR , alla **sezione 6 – Criteri di ammissibilità,** il testo del **CR01** e del **CR03** viene così modificato**:**  **SRG03 - Criteri di ammissibilità**  **CR01** – L'imprenditore agricolo, per poter essere il destinatario finale dell'intervento, deve partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o deve aver partecipato **per la prima volta** ai medesimi regimi nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno;  **CR02** – Per OP, AOP e Consorzi di tutela, essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale;  **CR03** – Le associazioni di agricoltori devono raggruppare agricoltori che partecipano per la prima volta o hanno aderito **per la prima volta** nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità ammissibili;  ***...omissis….*** |
| 03C-E2- IT/BCAA8 | Condizionalità rafforzata - BCAA 8 | ITALIA | Sez 3.10 –  sottoparagrafo 3.10.4.1.2 | **3.10.4.1.2 Ambito di applicazione territoriale (applicabile per la norma "percentuale minima")**  L’impegno relativo alla "percentuale minima (4%) del seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi" si applica alle superfici a  seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.  In adesione al regolamento (UE) 2024/587, attuato a mezzo del DM 96279 del 27/02/2024, e in aggiunta alla modalità di osservanza già prevista, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla BCAA 8 possono, a far data dal 1° gennaio 2024, soddisfare il primo requisito della stessa, anche destinando una percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a:   * superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo; e/o * le colture azotofissatrici; e/o * colture intercalari. | La modifica introduce il riferimento all’applicazione della deroga al primo requisito della norma, per la sola annualità 2024, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/587. | Non sono previste modifiche testuali al CSR, in quanto all’interno delle singole schede intervento ACA, per quanto concerne gli elementi di baseline ed i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali è già previsto il rimando alla scheda intervento inserita nel PSP e alle indicazioni riportate nel punto “condizionalità” del Capitolo “Elementi comuni a più interventi” dello stesso CSR. |